

VALUTAZIONE LAVORI IN CORSO INFRANNUALI

Bellaria, 18 aprile 2011

*Prof. Dott. Francesco
Rossi Ragazzi*

Valutazione delle opere e servizi in corso di esecuzione di durata infrannuale

Le opere e servizi in corso di esecuzione di durata infrannuale (inferiore a 12 mesi) debbono essere valutate ai fini fiscali esclusivamente “a costi specifici” ai sensi del comma 6 dell’art. 92 T.U.I.R..

variazione delle opere e servizi in corso di esecuzione di durata infrannuale

Nel caso di valutazione delle opere e servizi di durata infrannuale effettuata in base alla disciplina civilistica con il *“criterio della percentuale di completamento o dello stato di avanzamento”*, anziché con quello del costo sostenuto, si deve procedere, per la determinazione del reddito di impresa tassabile ai fini delle imposte sul reddito (così come per la determinazione della base imponibile ai fini IRAP) ad effettuare una *“variazione in diminuzione”* per neutralizzare il maggior valore attribuito in bilancio.